

## Crisi e risanamento n. 34/2019

# La gestione sociale della Srl: il “tramonto” dei soci e dell'assemblea amministratrice

di Lorenzo Salvatore - notaio e professore a contratto presso il dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Verona

*Se con la Riforma del diritto societario del 2003 il sistema dei controlli, nei tipi societari diversi dalle Spa, risultava attenuato (privilegiando l'aspetto “personalistico” del contratto societario), con il D.Lgs. 14/2019 il sistema di controlli e responsabilità risulta notevolmente rafforzato, al fine di dotare le società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e dell'adozione degli strumenti necessari a porvi rimedio.*

*La norma dell'[articolo 2476](#), comma 6, cod. civ., in particolare, attua la completa equiparazione del sistema della responsabilità degli amministratori nelle società di capitali (con esportazione del modello vigente nelle Spa nel “nuovo” modello delle Srl), con ovvie conseguenze in tema di “responsabilizzazione” dell'attività societaria imputabile agli amministratori (anche con riguardo all'esistenza di un'autorizzazione assembleare (ex [articolo 2479](#), cod. civ.) o per effetto di diritti particolari (ex [articolo 2468](#), cod. civ.).*

### La riforma

Alla Srl non si attaglia più la vecchia etichetta di “piccola società per azioni senza azioni” in quanto la nuova Srl, come designata dalla riforma del diritto societario del 2003, è un istituto originale che si colloca in una zona di confine tra le società personali (alle quali è molto vicina quanto a flessibilità della struttura organizzativa) e la Spa (di cui mantiene la responsabilità limitata dei soci). Il superamento della tecnica legislativa del sistematico rinvio alla disciplina della Spa ne è dimostrazione lampante: oggi la Srl è disciplinata da un insieme autonomo e organico di norme, nel quale i rinvii alla disciplina della Spa non costituiscono più la regola ma l'eccezione. Dalla lettura del nuovo corpo normativo risulta invero confermata la fattispecie, come emergeva dalla Legge Delega, con la doppia anima, quella di società personale, incentrata sulla rilevanza centrale del socio, e quella di società di capitali, incentrata sull'acquisto della personalità giuridica e conseguente beneficio della responsabilità limitata dei soci.

Notevole spazio, poi, è stato riservato all'autonomia statutaria. I soci infatti possono scegliere fra modelli organizzativi alquanto diversi tra loro e ritagliarsi l'assetto più confacente alle loro esigenze, con una significativa diminuzione dei vincoli imposti da norme inderogabili. Il beneficio della responsabilità limitata viene, dunque, accordato più liberamente e con meno contrappesi rispetto al passato, attribuendo ai soci maggiore flessibilità nella gestione della società e consentendo loro di far emergere nello statuto regole finora confinate nella penombra dei patti parasociali. Al tempo stesso "la rilevanza centrale del socio", cui da rilievo la Legge Delega, trova espressione attraverso la concessione di più ampi diritti inderogabili ai singoli soci, in particolare sotto il profilo dei poteri di controllo e di iniziativa, che vengono decisamente incrementati. Sono, invece, in un certo senso diminuite le cautele a tutela dei creditori sociali e del mercato: a salvaguardia degli interessi esterni permane, da un lato, la disciplina imperativa relativa alla corretta e controllata formazione del capitale sociale nonché alla conservazione della sua integrità per tutta la durata della società; dall'altro, e l'inderogabile "chiusura" della società, nel senso che non si possa mai cedere alla sollecitazione all'investimento di quote di capitale<sup>1</sup> e, in senso pieno, di titoli di debito e la nuova disciplina della rappresentanza di cui all'[articolo 2475-bis](#), cod. civ.. In sostanza la Srl viene considerata dal Legislatore essenzialmente come un affare privato (significativo in questo senso il mancato richiamo dell'[articolo 2409](#), cod. civ. che prevede forme di intervento dell'Autorità giudiziaria), nei quali le parti possono trovare la regolazione preferita dei loro interessi<sup>2</sup>.

Quanto detto finora ci aiuta a capire la peculiarità della struttura organizzativa della nuova Srl.

---

<sup>1</sup> Detto assunto che trova fondamento nell'articolo 2468, comma 1, cod. civ. deve ritenersi oggi ampiamente derogato a seguito della entrata in vigore del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0) che prevede all'articolo 26, comma 5, che le quote di *start-up* innovative costituite in forma di Srl possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nel rispetto delle leggi speciali.

Successivamente, la deroga è stata estesa a una platea più ampia rispetto a quella delle *start up* innovative. Ciò è avvenuto con il D.L. 3/2015 convertito in L. 33/2015 (c.d. Decreto Investment Compact 2015) a favore delle pmi innovative, e con la L. 232/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017) a favore di tutte le pmi, tali intendendosi le società che, a tenore della legislazione europea (Racc. 2003/361/CE): 1. abbiano un numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; 2. abbiano un totale dello Stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3. abbiano un fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

<sup>2</sup> Come è noto, il Legislatore, con la riforma del 2003, ha eliminato ogni riferimento testuale all'azione *ex* articolo 2409, cod. civ. in materia di Srl. Nonostante parte della dottrina e della giurisprudenza di merito abbiano ammesso l'applicabilità in via analogica alla Srl di detta disposizione, il mero rinvio alle disposizioni in materia di società per azioni dettato dall'articolo 2477, comma 5, cod. civ. non è stato interpretato dalla Suprema Corte in grado di legittimare l'azione *ex* articolo 2409, cod. civ. per le Srl dotate di collegio dei sindaci (cfr. Cassazione n. 403/2010; Cassazione n. 8946/2012).

Tale orientamento, contrario all'applicabilità, si è poi cristallizzato con l'ordinanza n. 116/2014 della Corte Costituzionale, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2409 e 2476, cod. civ., sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Orbene, l'articolo 379, comma 2, del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), nel riscrivere l'articolo 2477, cod. civ. introduce, al comma 6, la dizione: "*Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.*" Il comma 4 dello stesso articolo 379, incide, poi, sull'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie: "*Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI e VII del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.*"

In definitiva, con il Codice della crisi d'impresa viene reintrodotta, al pari di quanto disposto in vigore del Codice pre-riforma del 2003, l'applicabilità dell'articolo 2409, cod. civ. alla Srl.

Una prima fondamentale differenza rispetto alla Spa è rappresentata dal carattere tendenzialmente derogabile e suppletivo delle regole relative alle decisioni dei soci e all'amministrazione della società. Il Legislatore ha infatti inteso prevedere una generale "libertà di forme organizzative", riconoscendo in particolare *"ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci"* ([articolo 3](#), comma 1, lettere c) e d), L. 366/2001). In attuazione di tali principi il codice detta una disciplina estremamente semplificata e duttile, coerente con la struttura più spiccatamente personalistica di questo tipo societario rispetto al modello azionario. In questa prospettiva, un ruolo particolarmente significativo è assegnato ai soci e alle loro decisioni nell'attività sociale.

La legge rimette in primo luogo alla volontà dei soci espressa nell'atto costitutivo la stessa ripartizione delle competenze tra soci e amministratori ([articolo 2479](#), cod. civ.). Ma l'autonomia statutaria in tema di ripartizione di competenze incontra alcuni limiti ben precisi, potendosi distinguere tra competenze riservate esclusivamente ai soci e competenze riservate esclusivamente all'organo amministrativo:

- in ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci ([articolo 2479](#), comma 2, cod. civ.): l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina, se prevista dall'atto costitutivo, degli amministratori; la nomina, nei casi previsti dall'[articolo 2477](#), cod. civ. dei sindaci o del revisore; le modificazioni dell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- in ogni caso, sono di competenza dell'organo amministrativo ([articolo 2475](#), ult. cpv., cod. civ.): la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ex [articolo 2481](#), cod. civ..

Al di là di tali riserve, nella normativa della Srl non vengono riprodotti né i limiti alla devoluzione dei soci di decisioni in materia gestoria posti per la Spa dall'[articolo 2364](#), n. 5, cod. civ. né il principio generale in base al quale *"la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori"* dettato per la Spa dall'[articolo 2380-bis](#), cod. civ.. Ne è logica conseguenza che l'atto costitutivo della Srl può legittimamente deferire alla volontà vincolante dei soci qualunque decisione amministrativa e può altresì riconoscere a essi, collettivamente o anche individualmente, un potere di veto o di istruzione nei confronti di determinate operazioni gestorie.

Se tutto ciò è vero, in considerazione "della rilevanza centrale del socio" che connota la nuova Srl e che non può che riflettersi sui profili organizzativi di tale tipo societario, diviene perfettamente legittima, accanto a una Srl disegnata sulla falsariga della Spa e contrassegnata da una rigida organizzazione

corporativa, articolantesi in forme gestorie e di riparto di competenze tra organo amministrativo e organo assembleare proprie delle società di capitali, una Srl, invece, disegnata sulla falsariga della Snc e contrassegnata, inevitabilmente, dalla perfetta coincidenza tra gestione e proprietà, dove il potere amministrativo è inerente alla qualità di socio e di fatto manca l'organizzazione corporativa tradizionalmente propria dei tipi capitalistici. Il che vuol dire che sembra avere un certo riscontro quella voce dottrina<sup>3</sup> da sempre favorevole ad ammettere la facoltà di attribuire, in via statutaria, l'intera amministrazione ai soci, riuniti o meno in assemblea, con conseguente soppressione dell'organo amministrativo come organo a se stante<sup>4</sup>. Tale conclusione sembra trovare conferma nell'[articolo 2479](#), comma 2, n. 2, cod. civ. che, nel riservare alla competenza dei soci la nomina, se prevista dall'atto costitutivo, degli amministratori, va letto alla luce dell'[articolo 2468](#), comma 3, cod. civ. che consente di attribuire ai soci peculiari diritti concernenti l'amministrazione: si ammette, dunque chiaramente che l'atto costitutivo può riconoscere ai soci il diritto di amministrare, riproducendo, in tal modo, quella naturale inerenza della carica amministrativa allo *status* di socio che caratterizza le società personali. In tale ipotesi la nomina ad amministratore prescinde da un atto di volontà da parte dei soci, trovando suo fondamento direttamente nell'atto costitutivo. Altra conferma sembra potersi rinvenire nell'articolo 2479, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e, quindi, anche, se statutariamente previsto, sull'amministrazione della società. Un ostacolo a tale ricostruzione è, però, rappresentato dall'ultimo comma dell'[articolo 2475](#), cod. civ. che riserva in ogni caso alla competenza dell'organo amministrativo (e, si badi bene, non più del CdA a seguito dell'avviso di rettifica relativo al D.Lgs. 6/2003 pubblicato sulla G.U. 4 luglio 2003 n. 153) la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ex [articolo 2481](#), cod. civ.. Ostacolo che, in un certo senso, poteva essere superato se fosse stata confermata la versione originaria dell'ultimo comma dell'articolo 2475, cod. civ. (che attribuiva le anzidette materie al CdA) con una lettura "tipologica-sistematica" di tale disposizione, che tenesse

---

<sup>3</sup> In particolare G. Zanarone, "S.r.l. contro s.p.a. nella legislazione recente", in Giur. comm., 1995, I, pag. 391; G. C. Rivolta, "La società a responsabilità limitata", in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu e Messineo diretto da Mengoni, XXX, 1, Milano, 1982.

<sup>4</sup> Ammettono tale possibilità, a seguito della riforma, G. Zanarone, "Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata", in Riv. soc., 2003, pag. 87; S. Schirò, "Il controllo dei soci e l'azione di responsabilità contro gli amministratori", in La riforma di diritto societario: nuovi modelli di Srl e Spa, Atti del Convegno Paradigma, Milano 27-28-29 novembre 2002 (dattiloscritto); Parrella in La riforma delle Società, a cura di Sandulli e Santoro, 3, Torino, 2003 pag. 105. Esclude, invece tale possibilità N. Abriani in Diritto delle società di capitali (Manuale breve), Milano, 2003, pag. 201 ss. dando rilievo decisivo all'ultimo comma dell'articolo 2475 che riserva talune materie "in ogni caso" al CdA. Quanto sostenuto da Abriani trova un appiglio decisivo nella nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 2475, cod. civ., che sostituisce la parola "consiglio di amministrazione" con la parola "organo amministrativo", quale risultante dall'avviso di rettifica relativo al D.Lgs. 6/2003 pubblicato sulla G.U. 4 luglio 2003 n. 153.

È bene ricordare che la possibilità di affidare l'amministrazione all'assemblea è espressamente riconosciuta in tema di piccola società cooperativa (si veda articolo 21, comma 4, L. 266/1997) di cui non a caso è ora prevista (articolo 111-*septies*) la trasformazione obbligatoria nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522, cod. civ..

conto dei connotati essenziali della nuova Srl. In quest'ottica aveva un suo fondamento affermare quanto segue<sup>5</sup>:

*“una tale disposizione non dovrebbe comportare implicitamente la necessità di un organo amministrativo distinto dall'assemblea dei soci; essa presuppone, infatti, un'alterità soggettiva tra amministratori e soci, espressione di organi distinti, ipotesi tipica nella Srl concepita come sorella della Spa e, quindi, contrassegnata dalla presenza di un'organizzazione corporativa di stampo tradizionale. Ma ciò non esclude affatto che l'organo amministrativo possa mancare, con conseguente attribuzione dell'intera amministrazione ai soci, dandosi vita a una Srl targata statutariamente sulla falsariga di una Snc. In una tale ipotesi, caratterizzata per l'assenza totale di organizzazione corporativa, la disposizione in esame ha comunque un significato ben preciso, esprimendo piuttosto l'esigenza della partecipazione di tutti gli amministratori, coincidenti, nella specie, con i soci, agli atti ivi indicati nel rispetto delle regole proprie delle riunioni collegiali. L'importante è, dunque, che su tali delicate materia sia una decisione collegiale, capace come tale di soddisfare esigenze di ponderazione e di responsabilizzazione. Nulla di strano, perciò, se nel nuovo assetto normativo, caratterizzato dalla accentuata rilevanza delle persone dei soci, l'assemblea dei soci si trovi a redigere i suddetti progetti e, nel contempo, ad approvarli. Tanto più se si tiene presente che la dialettica interna è ora comunque assicurata dall'attribuzione a ciascun socio, anche se coamministratore, del potere di esperire l'azione sociale di responsabilità contro gli altri soci-amministratori”.*

Tali conclusioni non mi sembrano ora più sostenibili alla luce della formulazione del comma 5, [articolo 2475](#), cod. civ.: se sono riservate in ogni caso alla competenza dell'organo amministrativo la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ex [articolo 2481](#), cod. civ. ciò significa che è sempre necessario che vi sia un organo amministrativo distinto dall'assemblea dei soci e che una pur minima organizzazione corporativa vi dovrà comunque essere. La norma va dunque vista in parallelo con l'[articolo 2479](#), comma 2, cod. civ. che individua le materie inderogabilmente spettanti alla competenza dei soci. Potrà anche esserci una perfetta coincidenza tra soci e amministratori come avviene solitamente nelle società personali; in tal caso avranno rilievo decisivo le materie all'ordine del giorno: sulla base di esse si determinerà se i soci-amministratori adotteranno una decisione come soci, secondo le regole proprie di cui agli articoli 2479, [2479-bis](#), [2479-ter](#), cod. civ., oppure come organo amministrativo, secondo le regole proprie degli articoli 2475, [2475-bis](#), [2475-ter](#), [2476](#), cod. civ..

---

<sup>5</sup> È quanto ho affermato prima che fosse pubblicato il summenzionato avviso di rettifica nel mio Amministrazione e rappresentanza nella nuova Srl in Circolare settimanale tributaria - Gruppo Euroconference n. 28 - 14 luglio 2003.

Tale conclusione trova definitiva conferma nelle novità apportate in tema di amministrazione dal Codice della crisi d'impresa, vale a dire a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (che, ex articoli [375](#) e [377](#) di detto decreto, ha inciso tanto sulla impresa individuale quanto su quella collettiva)<sup>6</sup>.

In particolare si fa riferimento:

- all'[articolo 2086](#), cod. civ., il cui comma 2 prevede ora espressamente che:

*"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*<sup>7</sup>;

- all'[articolo 2475](#), cod. civ., il cui nuovo comma 1 richiama espressamente l'articolo 2086, cod. civ. in materia di Srl disponendo che:

*"La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, comma 2, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479"*.

Il punto, dunque, è capire come la nuova formulazione del comma 1, articolo 2475, cod. civ. nel disciplinare la gestione dell'impresa, affidandola in via esclusiva agli amministratori, impatti su quelle norme che consentono di affidare l'amministrazione ai soci (e cioè l'[articolo 2479](#), comma 1, cod. civ., l'[articolo 2468](#), comma 3, cod. civ. e l'[articolo 2476](#), cod. civ.), e dunque se si possa considerare ancora possibile (o meno) un coinvolgimento degli stessi soci nell'amministrazione della società.

In particolare:

- a tenore dell'articolo 2479, comma 1, cod. civ., i soci potranno decidere non solo sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, ma anche sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione (c.d. "potere di avocazione");

<sup>6</sup> A seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi, sono state apportate modifiche, volte a disciplinare l'assetto organizzativo dell'impresa, anche a ulteriori disposizioni del codice civile, quali, tra le altre, il comma 1, articolo 2257, cod. civ., in materia di società semplice; il comma 1, articolo 2380-bis, cod. civ., il comma 1, articolo 2409-novies, cod. civ. in materia di società per azioni, le quali richiamano espressamente l'articolo 2086, cod. civ..

<sup>7</sup> Tale dovere di adeguatezza della struttura imprenditoriale è ribadito anche all'articolo 3 del Codice della crisi d'impresa, ai sensi del quale "Doveri del debitore 1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086, cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative."

- a tenore dell'articolo 2468, comma 3, cod. civ., potranno essere attribuiti particolari diritti a singoli soci riguardanti non solo la distribuzione di utili, ma anche e soprattutto l'amministrazione della società;
- a tenore dell'articolo 2476, comma 7<sup>8</sup>, cod. civ., saranno solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che intenzionalmente avranno deciso ovvero autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Come è stato giustamente osservato<sup>9</sup>, sembra infatti potersi escludere un'interpretazione abrogatrice delle disposizioni incompatibili con quelle di cui alla entrata in vigore del Codice della crisi, in quanto siamo di fronte a regole di carattere organizzativo, che vanno lette alla luce della Legge delega (L. 155/2017) e quindi funzionali a imporre doveri e stabilire responsabilità di natura organizzativa agli amministratori, anche nell'ottica della (eventuale) crisi dell'impresa.

L'[articolo 2475](#), comma 1, cod. civ., così formulato, sarebbe destinato a spiegare i suoi effetti solo sul piano organizzativo, non subendo alcun cambiamento l'aspetto legato alla gestione, mutando invero quelli legati alla organizzazione (per i quali occorre ora far riferimento agli articoli [2086](#) e [2475](#), cod. civ.): da un lato dunque si colloca la "gestione operativa" (nella quale possono essere coinvolti anche i soci, nei termini di cui infra), dall'altro la "gestione organizzativa" di cui gli amministratori sono e saranno esclusivamente responsabili (e ciò proprio a seguito dell'introduzione del nuovo comma 2 di cui all'[articolo 2086](#), cod. civ.)<sup>10</sup>.

Avendo riguardo l'articolo 2086, cod. civ. alla sola gestione organizzativa, e non a quella operativa, non v'è dubbio che le norme che consentono l'operatività gestionale dei soci continueranno a trovare applicazione, con conseguente coinvolgimento dei soci nella amministrazione.

Questa prima conclusione va però meglio "ponderata" alla luce di una lettura d'insieme del Codice della crisi d'impresa, dei suoi principi generali e delle specifiche norme di attuazione delle stesse.

*In primis*, deve rimarcarsi la rilevanza della norma di cui all'articolo 2086, comma 2, cod. civ., sopra citata, - circa l'obbligatorietà di una struttura societaria adeguata per la rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative - che oggi riguarda tutti i tipi societari, persino le società di persone.

---

<sup>8</sup> Oggi "slittato" al comma 8, in seguito all'inserimento nel medesimo articolo 2476 del nuovo comma 6.

<sup>9</sup> Cfr. R. Sacchi, "Sul così detto diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?", in N.L.C.C., 2018, 1280 ss. Rilevi critici in P. Montalenti, "Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta nella riforma Rordorf", cit., 951 ss. Escludono che il nuovo comma 1, articolo 2475, cod. civ., abbia portata abrogatrice delle citate disposizioni A. Busani, "La riforma della crisi d'impresa riscrive il ruolo dei soci della s.r.l.", ne Il Sole24ore, 19 febbraio 2019, 17, e D. Damascelli - F. Tassinari, "Crisi d'impresa, la riforma non stravolge la governance", ne Il Sole24ore, 2 marzo 2019, 18.

<sup>10</sup> In materia v. *amplius* N. Atlante - M. Maltoni - A. Ruotolo, "Il Nuovo Articolo 2475 c.c. Prima lettura", Studio n. 58-2019/I (Approvato in via telematica dalla Commissione Studi d'Impresa il 13 marzo 2019) (Approvato dal CNN il 14 marzo 2019).

L'importanza di tale norma è testimoniata dal suo richiamo espresso all'interno degli articoli [2257](#) (in tema di amministrazione disgiuntiva nelle s.s. e, di riflesso, in tutte le società di persone), [2380-bis](#) (in tema di amministrazione nella Spa), [2409-novies](#) (in tema di consiglio di gestione nel sistema dualistico nella Spa), [2475](#) (in tema di amministrazione nelle Srl), cod. civ..

Venendo al tipo Srl, il sistema di controlli e garanzie risulta notevolmente rafforzato, come è fatto palese da: l'introduzione "espressa" della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (nuovo comma 6, [articolo 2476](#), cod. civ.); la previsione di nuovi e più ridotti parametri per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore ([articolo 2477](#), comma 3, cod. civ.)<sup>11</sup>; il riconoscimento del potere di denuncia al Tribunale ex [articolo 2409](#), cod. civ. a tutte le Srl ([articolo 2477](#), ult. comma, cod. civ.).

La norma dell'[articolo 2476](#), comma 6, cod. civ.<sup>12</sup>, in particolare, attua la completa equiparazione del sistema della responsabilità degli amministratori nelle società di capitali, con esportazione del modello vigente nelle Spa<sup>13</sup> nel "nuovo" modello delle Srl<sup>14</sup>.

Pertanto, è necessario rivedere alcune delle conclusioni esposte in seguito alla riforma del 2003, dato che le modifiche normative portate dal Codice della crisi sono finalizzate alla "responsabilizzazione" dell'attività societaria imputabile agli amministratori.

*In primis*, deve dirsi che l'ampia autonomia statutaria riconosciuta dalla riforma societaria del 2003, sembra di fatto notevolmente ridimensionata. Non si è più liberi di conformare gli statuti societari, quanto alla *governance*/struttura organizzativa, secondo gli interessi personali dei soci, essendo oggi obbligatoria l'adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a far fronte allo stato di crisi ([articolo 2086](#), cod. civ.).

---

<sup>11</sup> Articolo 2477, comma 3, cod. civ. - come riformato dal D.Lgs. 14/2019, dispone che "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità"; sul punto, v. *amplius*, F. Colognato e V. Marocchio, "Nuovi limiti dimensionali per l'istituzione dell'organo di controllo nelle Srl ed eventuali modifiche statutarie", in *Crisi e risanamento* 33/2019, pag. 75 e ss..

Si dà atto della presentazione di alcuni emendamenti volti a elevare i suddetti limiti dimensionali da poco introdotti: l'emendamento dell'on. Comaroli (con le seguenti soglie: 6 milioni di totale dell'attivo dello stato patrimoniale (dagli attuali 2), 12 milioni di ricavi (dagli attuali 2) e 50 dipendenti (dagli attuali 10); l'emendamento dell'on. Gusmeroli (con le seguenti soglie: 4 milioni di totale dell'attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di ricavi e 20 dipendenti). Fonte: comunicato stampa dell'ufficio stampa Consiglio nazionale dei commercialisti "Crisi d'impresa: Commercialisti, non stravolgere la ratio della riforma. Miani: "Salvaguardare la funzione delle misure d'allerta. Emendamento Gusmeroli soluzione condivisibile" del 20 maggio 2019.

<sup>12</sup> A tenore della quale «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

<sup>13</sup> Articolo 2392, cod. civ. in tema di responsabilità verso la società; articolo 2394, cod. civ. in tema di responsabilità verso i creditori sociali; articolo 2395, cod. civ. in tema di azione individuale del socio e del terzo.

<sup>14</sup> Le forme di responsabilità degli amministratori che, nella Spa, sono previste nelle tre distinte norme di cui alla nota che precede (i.e. articoli 2392, 2394 e 2395, cod. civ.), nella Srl sono disciplinate all'interno dell'articolo 2476, cod. civ. ai commi 1 (in tema di responsabilità verso la società), 6 (in tema di responsabilità "espressa" verso i creditori sociali) e 7 (in tema di risarcibilità dei danni spettanti al singolo socio o al terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori).

L'organigramma societario, inoltre, nel mondo delle Srl è altresì divenuto meno "leggero", data la previsione di ("ridotte") soglie per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, principale organo societario preposto alla rilevazione e segnalazione di disfunzioni patologiche all'interno della società (articolo 2477, comma 2, cod. civ.).

Da notare che, con l'aggiunta del comma 6, [articolo 2475](#), cod. civ., si è poi esteso alle Srl anche l'[articolo 2381](#), cod. civ., "in quanto compatibile". Conseguentemente, l'adozione di assetti adeguati diviene attività delegabile a singoli amministratori, sicché in presenza di deleghe e di obblighi organizzativi in capo ad amministratori delegati e deleganti, anche questi ultimi sono destinatari dell'obbligo di curare (se delegati) o valutare (se deleganti) l'adeguatezza degli assetti societari.

Sempre nell'ottica di rafforzamento della vigilanza e del controllo interno, è da intendersi anche il riconoscimento normativo espresso del potere dei soci delle Srl (solitamente quelli di minoranza) di denunciare al Tribunale competente gravi irregolarità, commesse dagli amministratori nella gestione, che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate ([articolo 2477](#), ult. comma, cod. civ.).

Gli amministratori dovranno, quindi, attivarsi tempestivamente per:

1. sollecitare i soci all'adozione delle modifiche statutarie di loro competenza al fine di rendere "plausibile" la predisposizione di un assetto organizzativo in linea con la norma di cui all'[articolo 2086](#), cod. civ.;

2. dotare la società delle strutture e organismi necessari all'emersione e alla prevenzione della crisi<sup>15</sup>. Infine, completa il quadro delle garanzie per i creditori sociali l'introduzione "espressa" della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ex [articolo 2476](#), comma 6, cod. civ. (alla quale si aggiunge la responsabilità, introdotta con la Riforma del diritto societario del 2003, di cui all'articolo 2476, comma 8, cod. civ. per i soci che hanno deciso o autorizzato il compimento di operazioni in danno della società, degli altri soci e dei terzi creditori).

Se ciò è vero, vi è un'esportazione verso le Srl del modello organizzativo della Spa, in forza della quale, sulla falsariga di quanto previsto nella società per azioni (secondo cui "*l'assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti*" [articolo 2364](#), comma 1, n. 5), cod. civ.<sup>16</sup>), anche qualora la

<sup>15</sup> Il quadro normativo attuale si connota, quindi, per la scelta legislativa di "determinare la responsabilità degli amministratori non soltanto in ragione della circostanza che gli stessi abbiano proseguito dannosamente la gestione sociale caratteristica pur in presenza di un deficit patrimoniale o finanziario, ma, anche, come conseguenza del non aver precedentemente adottato un assetto amministrativo che consentisse di rilevare, e così prevenire, la crisi stessa", così Acquaro, "La responsabilità rinforzata degli amministratori Brevi (e incomplete) note all'indomani dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza", in Lambaradan, maggio 2019, pag. 26, cit..

<sup>16</sup> Per un commento alla norma, alla luce della riforma del diritto societario del 2003, si veda I Maffezzoni, "Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza", in Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari - Assemblea artt. 2363 -

competenza decisoria venisse spostata sui soci, i responsabili rimarrebbero comunque gli amministratori, di guisa che un intervento autorizzativo dei soci, avrebbe come effetto solo quello di aggiungere alla certa responsabilità degli amministratori anche quella dei soci che hanno deciso (ex articolo 2476, comma 8, cod. civ.), e non di toglierla.

Pertanto, in tal caso, se l'organo amministrativo non vorrà incorrere in responsabilità, non dovrà dare esecuzione alla delibera autorizzativa dei soci.

Alla luce di quanto detto, stante la responsabilità, *per tabulas*, in capo agli amministratori, è evidente che può considerarsi definitivamente superata la tesi che in dottrina aveva avuto voce a seguito della Riforma del 2003 per cui sarebbe stato possibile configurare statutariamente una assemblea amministratrice, prescindendo dall'organo amministrativo<sup>17</sup>.

Trova dunque definitiva conferma la circostanza che debba sempre sussistere in materia di Srl l'organizzazione corporativa, con la necessaria compresenza dei due organi (assemblea e organo amministrativo)<sup>18</sup>.

Dunque le norme codicistiche convivranno pacificamente con quelle di nuova introduzione: i soci possono essere (e rimanere) sì coinvolti nella gestione nei termini sopra prospettati, ma ciò non a discarico della responsabilità degli amministratori.

E a tenore del nuovo secondo comma dell'[articolo 2086](#), cod. civ., espressamente richiamato dal comma 1, [articolo 2475](#), cod. civ., responsabile della gestione rimane sempre l'organo amministrativo (al di là di decisioni gestorie dei soci - o per via assembleare (ex [articolo 2479](#), cod. civ.) o per effetto di diritti particolari (ex [articolo 2468](#), cod. civ.) - che non potranno mai avere l'effetto di esonerare da responsabilità verso i creditori sociali gli amministratori e che, al contrario, comporterà l'estensione della responsabilità anche a quei soci che hanno deciso atti gestori ([articolo 2476](#), comma 8, cod. civ.)<sup>19</sup>.

---

2379-ter, cod. civ. (a cura di Picciau), 2008, Padova, 15 ss.; F. Pasquariello, "Art. 2364: Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza", in Il nuovo diritto delle società, (a cura di) Maffei Alberti, 2005, Padova, 444 ss.

<sup>17</sup> Sulla necessaria compresenza dell'organo amministrativo, si veda G.D. Mosco, "Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione", in Tratt. S.r.l., Ibbà - Marasà, V, Padova, 2012, 16 ss.; F. Guerrero, "La responsabilità «deliberativa» nelle società di capitali", Torino, 2004, 72; G.C.M. Rivolta, "I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata", in Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di Abbadessa - Portale, 3, Torino, 2007, 537 ss. per il quale occorre evitare di cadere in un equivoco nominalistico perché la possibilità di investire della funzione amministrativa tutti i soci o l'unico socio nella società unipersonale è fuori discussione, in quanto sussiste anche nella società per azioni, ma l'identità tra le persone dei soci e degli amministratori non esclude la diversità dei ruoli e delle funzioni e la soggezione a regole diverse nell'una e nell'altra veste. Secondo l'autore, chi svolge organicamente il compito di gestione è amministratore anche se non ne assume formalmente il nome ed è soggetto a una disciplina che non si riduce a quella del rapporto partecipativo; O. Cagnasso, "La società a responsabilità limitata", in Tratt. Cottino, Padova, 2007, 219 s.; Corsi, "Le nuove società a responsabilità limitata", Milano, 2003, 236. Nell'ambito degli orientamenti notarili, si segnala l'orientamento I.C.3 del Comitato Triveneto dei Notai, (Configurabilità necessaria di un organo amministrativo, secondo cui, "stante la natura di società di capitali della Srl, deve ritenersi indispensabile la presenza formale di un organo amministrativo, anche nel caso che lo statuto preveda che l'amministrazione spetti necessariamente a tutti i soci. In quanto le qualifiche di amministratore e di socio sono distinte, anche se rivestite dagli stessi soggetti".

<sup>18</sup> Un riferimento in P. Spada, "Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)", in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di CIAN, Padova, 2004, 38 per il quale: lo statuto legale della Srl propone all'operatore "un'organizzazione corporativa attenuata".

<sup>19</sup> Originario comma 7, oggi "slittato" per effetto dell'introduzione del nuovo comma 6.